INDICE

Premessa 5

Capitolo 1 – Il bilancio consolidato 6
1.1. Definizione 7
1.2. Ma cos'è un gruppo di società? 8
1.3. Le fonti 10
1.4. Area di consolidamento: imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato 10
1.5. Composizione bilancio consolidato 11
1.6. Il concetto di controllo 12
1.7. Casi di esonero 13
1.8. Esclusioni dall'area di consolidamento 15
1.9. Cosa si determina con il bilancio consolidato 21
1.10. L'ambivalenza del bilancio consolidato 21
1.11. I destinatari del bilancio consolidato 22

Capitolo 2 - Adeguamenti da apportare agli schemi previsti per il bilancio d'esercizio ai fini della redazione del bilancio consolidato 23
2.1. Composizione del bilancio consolidato 24
2.2. Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico riclassificati 26

Capitolo 3 - Il procedimento di formazione del bilancio tra redazione e pubblicazione nel registro delle imprese 41
3.1. Redazione del bilancio 42
3.2. Data riferimento redazione bilancio consolidato 43
3.3. La procedura di pubblicazione del bilancio consolidato 44
3.4. Criteri di valutazione 54
3.5. Eliminazione delle poste fiscali 54
3.6. Imposte differite e prepagate 54

Capitolo 4 - Principi di redazione del bilancio consolidato 55
4.1. La finalità del bilancio consolidato 56
4.2. Normativa del bilancio consolidato 57
4.3. Principio generale 58
4.4. Rappresentazione veritiera e corretta 58
4.5. La chiarezza 59
4.6. La "Verità e correttezza" 59
4.7. "Chiarezza, verità e correttezza": definizione dell'area di consolidamento 59
4.8. Applicazione di principi contabili uniformi 61
4.9. Bilanci predisposti con principi contabili non corretti 62
4.10. Costanza di applicazione dei principi contabili e delle modalità di consolidamento 63
4.11. Trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria 64

Capitolo 5 – Area di consolidamento 66
5.1. Definizione area di consolidamento 67
5.2. Area di consolidamento e inclusione di tutte le società controllate 67
5.3. La normativa di riferimento 68
5.4. I criteri per la definizione 68
5.5. Organizzazione del consolidamento 68
5.6. Primo consolidamento 69
5.7. Consolidamenti successivi al primo 74

Capitolo 6 – I 4 metodi di consolidamento 77
6.1. Determinazione dell'area di consolidamento 78
6.2. Gli step per la determinazione dell'area di consolidamento 79
6.3. Scelta del metodo di consolidamento 80
6.4. Scelta della metodologia di consolidamento sulla base della teoria 82
6.5. Operazioni preliminari di consolidamento (omogeneizzazione e traduzione) 84
6.6. La prima parte del processo di consolidamento: eliminazione delle partecipazioni e differenze di consolidamento 85
6.7. La seconda parte del processo di consolidamento: eliminazione delle operazioni infragruppo e calcolo del risultato di pertinenza di terzi 94

Capitolo 7 - La redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) 97
7.1. La definizione di bilancio consolidato (IFRS 10) 98
7.2. Il concetto di controllo (IFRS 10) 98
7.3. La fase di pre-consolidamento 99

Premessa

Il bilancio consolidato espone la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un gruppo di imprese, viste come "un'unica impresa". Il bilancio consolidato supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle singole imprese. Esse vengono, di fatto, assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società. Il bilancio consolidato consente di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci d'esercizio delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; esso infatti è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del "gruppo", sia verso i terzi che verso gli stessi azionisti della controllante. In questo senso è parte del controllo di gestione;
- ottenere la visione complessiva della situazione patrimoniali-finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
- misurare i risultati economici dell'entità economica unica "gruppo" eliminando gli utili "infragruppo" non ancora realizzati nei confronti di terzi;
- eliminare tutte le appostazioni operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Il bilancio consolidato costituisce quindi lo strumento per poter comprendere la realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come entità diversa dalle singole società che lo compongono. Infatti, le imprese legate da vincoli partecipativi, in quanto operanti nell'ambito di un gruppo economico, conservano la loro autonomia giuridica, ma subiscono una più o meno rilevante influenza nella gestione economica. Sotto il profilo operativo, il gruppo agisce di fatto come entità economica costituita da una pluralità di soggetti giuridici e da un unico soggetto economico.

Il D.Lgs. 6.09.2024, n. 125 ha recepito la direttiva europea 2022/2464/UE e ha incrementato le soglie adeguando i criteri dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata, micro, nonché il bilancio consolidato. Il decreto è entrato in vigore dal 25.09.2024 e, ai sensi dell'art. 2 Direttiva (UE) 17.10.2023, n. 2775, gli Stati membri devono applicare le disposizioni per conformarsi alla direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1.01.2024 o data successiva.

Sul tema di bilancio consolidato l'art. 27 D.Lgs. 127/1991, riformulato appunto dall'art. 16 D.Lgs. 125/2024, presenta un incremento dei limiti che portano all'obbligo di redigere il bilancio consolidato:

- totale degli attivi degli stati patrimoniali: da 20 milioni a 25 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 40 milioni a 50 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media nell'esercizio: resta 250 unità.

Questi sono i valori su base consolidata, ossia avendo fatto le rettifiche di consolidamento, mentre è possibile verificare se si superano i limiti anche su base aggregata, ossia facendo la semplice somma algebrica dei valori delle varie realtà del gruppo, in tal caso i primi 2 limiti sono maggiorati del 20%, quindi sarebbero:

- totale degli attivi degli stati patrimoniali: 30 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 60 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media nell'esercizio: resta 250 unità.

Posto che non sono soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei suddetti limiti, significa che occorrono 2 esercizi di non superamento dei limiti per evitare il bilancio consolidato.

Capitolo 1

Il bilancio consolidato

Riferimenti legislativi: VII Direttiva CEE n. 83/349 sui bilanci consolidati, recepita in Italia dal D.Lgs. 127/1991; Principio contabile 17 (OIC 17 - Il bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto) e IFRS 10 (Consolidated Finacial Statements).

1.1. DEFINIZIONE

Il bilancio consolidato è la forma di bilancio di cui devono dotarsi i gruppi di società. Questo documento è in grado di definire la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico del gruppo visto come un'unica impresa, superando la divisione tra aziende che lo compongono.



Riquadro esplicativo

Definizione di bilancio consolidato secondo la normativa nazionale OIC 17	
Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica entità, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.	
Definizione di bilancio consolidato secondo la normativa internazionale	
Principio IAS 27	Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.
Principio IFRS 10	Il bilancio consolidato di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità.

LE CARATTERISTICHE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	
Che cos'è il bilancio consolidato?	Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.
Azienda capogruppo	Requisito essenziale affinché si possa parlare di gruppo di imprese è che, tra esse, deve esistere un'azienda capogruppo, ovvero colei che detiene il controllo di fatto o di diritto delle altre, mediante il possesso di partecipazioni o attraverso legami di natura contrattuale.
Principio contabile OIC 17	• Il Principio contabile OIC 17 identifica tre modalità di consolidamento: - metodo integrale; - metodo proporzionale; - metodo del patrimonio netto. • Per ciascuno dei quali sono esposte le regole previste dal D.Lgs. 127/1991 in merito, e rimandando, ove previsto, alla disciplina civilistica.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

LE CARATTERISTICHE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (segue)	
Finalità	• Gli obiettivi del bilancio consolidato sono: - sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; - ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico; - misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili, eliminando gli utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi; - assolvere a funzioni essenziali d'informazione.

1.2. MA COS'È UN GRUPPO DI SOCIETÀ?

Si definisce "gruppo di imprese il "complesso di aziende con distinta autonomia giuridica in cui una società (denominata "capogruppo" o "madre" o "holding") controlla di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, le altre".

In sintesi, per definire l'istituto del gruppo è necessaria la simultanea esistenza di due requisiti fondamentali:
- l'indipendenza giuridica (formale) delle singole imprese riferibili alla capogruppo;
- la dipendenza economica (sostanziale), intesa come direzione unitaria accentrata nel soggetto economico del gruppo aziendale.

Ai fini del bilancio consolidato il concetto di controllo viene richiamato per evidenziare l'obbligatorietà della sua redazione e per delineare il perimetro delle imprese soggette a consolidamento globale.

Controllo "di diritto": si presume quando una controllante dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa (controllata) ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.

Controllo "di fatto": si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359 c.c.
a) *le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;*
b) *le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.*

Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.



Attenzione

Il gruppo di società è chiamato anche holding e può avere diversi aspetti, solitamente una società capogruppo che possiede e controlla altre unità aziendali. La normativa prevede che questo tipo di società siano obbligate a redigere un bilancio consolidato.

Informa

- Inoltre, a partire dal 2017, il bilancio consolidato è diventato obbligatorio anche per gli **enti locali** (comuni, città metropolitane, province).
- Questa tipologia ha caratteristiche particolari ed è in grado di descrivere la situazione economica tenendo conto anche di tutte le società pubbliche collegate (es: azienda dei trasporti, della pulizia o altre aziende municipalizzate e di partecipazione pubblica).
- Sono invece escluse dall'obbligo i gruppi di società di piccole dimensioni, con fatturato inferiore ai 50 milioni e meno di 250 dipendenti in totale.
- Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale.

Riquadro esplicativo

Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società

- Da ciò derivano due importanti caratteristiche:
  - le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell'impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate;
  - gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un'unica impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

1.2.1. Le diverse tipologie di imprese

Si possono avere diverse tipologie di imprese, sulla base di diversi criteri di suddivisione.

1. **Integrazione strategica**:
   - **gruppo economico**: è caratterizzato da unità sia nel disegno aziendale che nella direzione;
   - **gruppo finanziario**: è caratterizzato da una presenza di controllo che non si traduce necessariamente in un'unica entità economica.

2. **Attività esercitata dalla capogruppo**:
   - **holding pura**: la capogruppo si limita a coordinare il lavoro delle controllate. Svolge quindi una funzione di pianificazione, finanza e controllo;
   - **holding mista**: le attività della capogruppo di pianificazione, finanza e controllo si affiancano anche allo svolgimento di un'attività produttiva.

3. **Modalità di configurazione del controllo**:
   - **gruppo a struttura semplice**: il controllo è esercitato «a mezzo di livelli successivi», in maniera diretta dalla capogruppo (cioè la holding propriamente detta) su tutte le società da lei controllate;

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

- **gruppo a struttura complessa**: il controllo è esercitato indirettamente, per mezzo di una (o più) società sottocapogruppo (sub-holding), che controlla a sua volta una o più altre società del gruppo;
- **gruppo a catena**: i poteri di controllo si compongono variamente anche tramite partecipazioni dirette, indirette e incrociate.

1.3. LE FONTI

Le fonti a cui fare riferimento per la predisposizione del bilancio consolidato sono le seguenti:
- VII Direttiva CEE n. 83/349 sui bilanci consolidati, recepita in Italia dal D.Lgs. 9.04.1991, n. 127;
- Principio contabile 17 (OIC 17 "Il bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto");
- IFRS 10 (*Consolidated Finacial Statements*).

1.4. AREA DI CONSOLIDAMENTO: IMPRESE OBBLIGATE A REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO

Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 9.04.1991, n. 127 sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato:
- le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.) che controllano un'altra impresa;
- gli enti pubblici esercenti - in via esclusiva o prevalente - un'attività commerciale (art. 2201 c.c.), le società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.);
- società in nome collettivo o in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili siano S.p.a. o S.a.p.a. o S.r.l.

Tutte le imprese oggetto di consolidamento integrale nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante rientrano nel cosiddetto «perimetro o area di consolidamento.



Attenzione

- Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, sono state altresì innalzate le soglie dimensionali per la redazione del bilancio consolidato.
- In particolare, è stato modificato l'art. 27, c. 1 D.Lgs. 127/1991, nella parte in cui si stabilisce che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
  - totale degli attivi degli Stati patrimoniali: € 25.000.000 (limite precedente € 20.000.000);
  - totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000 (limite precedente € 40.000.000);
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Dalla lettura della normativa emergono due casi di esonero dall'obbligo generale:
- uno implicito;
- uno esplicito.



Nota bene

- L'esonero implicito riguarda alcuni soggetti che non sono stati indicati anche se controllano una società di capitale:
  - le società di persone;
  - le associazioni e le fondazioni svolgenti attività economica;
  - le imprese individuali.
- La ragione della loro esclusione risiede nel fatto che tali categorie giuridiche non hanno l'obbligo di pubblicazione del bilancio di esercizio.
- La riforma del diritto societario intervenuta nel 2003 ha tuttavia imposto la redazione del bilancio alle società in nome collettivo o in accomandita semplice nel caso in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali (art. 111-duodecies disp. att. c.c.). In questo caso, quindi, cade l'esonero dalla predisposizione del bilancio consolidato.



Nota bene

L'esonero esplicito è previsto in due casi ben distinti:
- la ridotta dimensione del gruppo;
- la presenza di sub-holding.

1.5. COMPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo (OIC 17).
Prima di entrare nel merito delle singole tecniche di consolidamento, è necessario introdurre alcuni concetti basilari per capire la natura e le finalità del bilancio consolidato.



Nota bene

- In base all'OIC 17, il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti documenti:
  - stato patrimoniale consolidato;
  - conto economico consolidato;
  - rendiconto finanziario consolidato;
  - nota integrativa consolidata.
- La finalità e i postulati su cui si basa la relazione del bilancio consolidato sono quelli previsti dal principio OIC 11 ("Bilancio d'esercizio: finalità e postulati"). Si rimanda invece al principio OIC 12 ("Composizione e schemi del bilancio di esercizio") per quanto concerne gli schemi del bilancio.

È un bilancio in cui le singole imprese sono rappresentate come parti di un'unica grande società, attraverso il consolidamento con cui:
- le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti com-

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

ponenti del conto economico delle controllate;
- gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

Informa

- Per quanto concerne gli schemi del bilancio da adottare, il redattore si dovrà riferire ai contenuti del principio OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio.
- Anche per quanto riguarda le finalità e i postulati, su cui si basa la redazione del bilancio consolidato, si rimanda a quanto previsto dal principio OIC 11 - Bilancio d'esercizio: finalità e postulati.

1.6. IL CONCETTO DI CONTROLLO

In base all'art. 2359 c.c., identifica 3 tipologie di società controllate:
1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) è necessario computare anche "i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi".
Per il calcolo del controllo derivante dal possesso di partecipazioni devono essere considerati anche i voti e i diritti spettanti a società controllate, società fiduciarie ed interposte persone, mentre sono esclusi quelli spettanti per conto terzi.

Informa

- Sono in ogni caso considerate controllate:
  - le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente questi contratti o clausole;
  - le imprese di cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla la maggioranza del diritti di voto (es. patti di sindacato, impegno di alcuni soci a non esercitare il voto).

ESEMPIO

- La controllante Alfa detiene l'80% della società Beta, la quale a sua volta detiene il 60% della società Gamma.
- In questo caso la controllante Alfa è in grado di esercitare il controllo sulla controllata indiretta Gamma, avendo il potere di governare la maggioranza dei voti della controllata Beta la quale a sua volta può farlo nei confronti della sua controllata Gamma.

1.7. CASI DI ESONERO

L'art. 27 D.Lgs. 9.04.1991, n. 127 prevede 4 casi di esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato che di seguito andiamo ad illustrare.
Le ragioni dell'esonero devono essere indicate in nota integrativa del bilancio di esercizio della controllante esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

1.7.1. Gruppi di modeste dimensioni

Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- € 25.000.000 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- € 50.000.000 nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Da notare come il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni debba essere determinato con riferimento ai dati lordi, prima ciò delle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento.



Attenzione

- L'esonero in esame non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllante è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2010, ovvero:
  - una società italiana emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
  - una banca;
  - un'impresa di assicurazione;
  - un'impresa di riassicurazione, con sede legale in Italia;
  - una sede secondaria in Italia di un'impresa di riassicurazione extracomunitaria [ex art. 1, c. 1, lett. cc-ter) del codice delle assicurazioni private].
- Con riferimento al bilancio consolidato, la legge europea ha apportato una serie di integrazioni alla normativa nazionale, il D.Lgs. 127/1991.
- Una di queste riguarda l'art. 27 di tale decreto relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.
- Il 17.01 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 238/2021, in vigore dal 1.02.2022, la quale ha recepito alcune indicazioni comunitarie intervenendo sulle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio e di bilancio consolidato. L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione, sino al 18.03, i conseguenti emendamenti ai principi contabili nazionali. Gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1.01.2021 o da data successiva.
- La L. 238/2021 ha modificato l'art. 27 D.Lgs.127/1991 precisando che i limiti ivi previsti si calcolano "su base consolidata", ma la verifica del superamento degli stessi può essere determinata anche su base aggregata senza effettuare operazioni di consolidamento ed in tal caso i limiti numerici (attivi e ricavi) sono maggiorati del 20%.

Attenzione (segue)

- Per recepire tale modifica normativa, il Principio contabile OIC 17 viene pertanto modificato con la precisazione che il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e prestazioni è determinato su base consolidata, quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento. La verifica del superamento dei limiti numerici sopra indicati può essere effettuata su base aggregata, quindi senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b) sono maggiorati del 20%.
- Considerate le difficoltà in presenza di parecchie rettifiche intercompany, l'opzione di aggregazione è destinata ad essere probabilmente molto usata.
- Questa nuova possibilità non solo semplifica i conteggi, ma può permettere anche di facilitare l'esonero dall'obbligo del consolidato a seguito dell'incremento dei limiti nella misura del 20%. In caso di verifica su base aggregata, infatti, i nuovi limiti di esonero risultano:
  a) € 30 milioni nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  b) € 60 milioni nel totale dei ricavi di vendite e delle prestazioni.
- Il 28 marzo, tramite apposito comunicato stampa, l'OIC ha reso noto che il relativo Consiglio di Gestione ha approvato la versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili nazionali finalizzati a recepire le modifiche apportate dalla L. 238/2021 alla disciplina di bilancio e di bilancio consolidato. Il documento approvato è stato inviato alle Autorità competenti affinché esprimano il loro parere. Terminato l'iter, il documento sarà pubblicato in via definitiva.

1.7.2. Imprese sotto capogruppo.

Non sono soggette all'obbligo di redigere un bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate, quando la controllante sia:
- non quotata;
- soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata;
- in difetto della condizione di cui sopra, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

1.7.3. Gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti

Sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato, le società che controllano le sole imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

L'esercizio di questo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
- l'impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. 127/1991 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione Europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea;
- l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea.

1.7.4. Imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse facoltativamente dall'area di consolidamento

Sono escluse dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse facoltativamente dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 127/1991, e cioè quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevanti ai fini indicati dal secondo comma dell'art. 29 D.Lgs. 127/1991 ("Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate");
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni (come, ad esempio, in presenza di rischi di natura politica, nazionalizzazioni ed espropriazioni in corso per società operanti all'estero);
- in casi eccezionali non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni (come, ad esempio, controllate residenti all'estero che per motivi di ordine politico sono nell'impossibilità di comunicare le informazioni necessarie, oppure controllate che per eventi straordinari non dispongono più delle informazioni necessarie);
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

1.8. ESCLUSIONI DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'art. 28 D.Lgs. 127/1991 prevedeva 2 distinte ipotesi di esclusione:

- obbligatoria (abrogata);
- facoltativa dall'area di consolidamento.

1.8.1. Casi di esclusione facoltative dal perimetro di consolidamento

L'art. 28 D.Lgs. 127/1991 prevede alcune esclusioni facoltative dall'area di consolidamento nei seguenti casi.



Riquadro esplicativo

Abrogazioni (D.Lgs. 2.02.2007, n. 32)

Esclusione obbligatoria attività eterogenea: non più prevista.

1. **Irrilevanza della controllata**. In merito al primo caso (irrilevanza) il legislatore si limita a stabilire che un'attività è irrilevante quando la mancata inclusione nel bilancio consolidato è tale da non alterarne la sua significatività e capacità informativa. Non fornisce, invece dei paramenti oggettivi cui fare riferimento per valutare la possibile "irrilevanza" di una combinazione produttiva.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*